



STATUTO – ME.DIA.T.E.
Mediterranean Dialogue Through Empowerment

Art. 1

Costituzione

1. E' costituita con sede in Roma, l'Associazione Internazionale denominata – **ME.DIA.T.E. – Mediterranean Dialogue Through Empowerment** - organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) di seguito detta Associazione.
2. L'associazione :
 - a) persegue esclusivamente finalità di promozione e solidarietà sociale attraverso l'empowerment della società civile;
 - b) svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
 - c) non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
 - d) impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
 - e) in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
3. Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo italiano 4 dicembre 1997, n. 460.
4. L'associazione ha durata illimitata.
5. L'Associazione potrà aprire uffici operativi in altre località e Paesi, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 2

Finalità ed Attività

1. L'Associazione ha la finalità di promuovere: la giustizia e la solidarietà sociale, lo sviluppo sociale e culturale, i diritti umani e la democratizzazione, la pace, la non discriminazione e la parità di genere, la cooperazione decentrata nei Paesi Mediterranei, attraverso il dialogo e l'*empowerment* della società civile.
2. Per raggiungere tale fine l'associazione implementa attività finalizzate a:
 - a) Promuovere il dialogo e la messa in rete di organizzazioni della società civile nei Paesi Mediterranei attraverso il *capacity building* istituzionale, l'educazione la ricerca e la formazione;
 - b) favorire il dialogo multi-culturale tra popoli ed istituzioni nei Paesi Mediterranei attraverso la condivisione di esperienze, strumenti e risorse;

- c) favorire azioni di partecipazione, *advocacy* e *lobbying* nei confronti delle istituzioni europee e internazionali;
- d) promuovere strategie per la democrazia e la pace nei Paesi Mediterranei a livello, locale, nazionale e internazionale;
- e) promuovere strategie per lo sviluppo e la cooperazione nella regione mediterranea;
- f) favorire lo scambio di informazioni, l'accesso alle tecnologie ed agli strumenti di comunicazione;
- g) favorire processi di cooperazione decentrata attraverso il sostegno di attività sociali e promosse dalla società civile;
- h) promuovere attività e scambi interculturali tra i giovani nei Paesi Mediterranei.

Art. 3

Soci

1. Sono Soci coloro i quali sottoscrivono il presente statuto o che ne faranno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato esecutivo. Possono chiedere di diventare Soci dell'Associazione:
 - a) Tutte le ONG con sede legale nei paesi Mediterranei;
 - b) Tutte le Piattaforme, le Reti con sede legale nei paesi Mediterranei;
 - c) Tutte le aggregazioni della società civile organizzate e legalmente costituite, con sede legale nei Paesi Mediterranei;

Per aderire all'Associazione le organizzazioni devono dimostrare di essere senza fini di lucro, di non avere alcuna affiliazione a partiti politici, di avere totale autonomia da istituzioni governative e coerenza nelle loro attività con le finalità dell'associazione.
2. Precondizione per diventare membri è l'adesione senza riserve allo statuto dell'Associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio di Amministrazione.
3. Tutti i soci cessano di appartenere all'Associazione per uno o più dei seguenti motivi:
 - a) dimissioni volontarie;
 - b) non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
 - c) cessazione dell'attività;
 - d) condotta e comportamento inappropriato che possano causare danno all'Associazione. In questo ultimo caso è ammesso ricorso al Collegio Arbitrale il quale decide in via definitiva.

Art. 4

Diritti e obblighi dei soci

1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla Conferenza Mediterranea.
2. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea Generale e a contribuire alla realizzazione del programma di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi associativi.

Art. 5

Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) la Conferenza Mediterranea;
 - b) l'Assemblea Generale;
 - c) i comitati Nazionali;
 - d) il Consiglio di Amministrazione;
 - e) il Comitato Esecutivo;
 - f) il Presidente;
 - g) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 6

Conferenza mediterranea

1. La Conferenza Mediterranea è costituita da tutti i soci effettivi dell'Associazione.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, ogni due anni.
3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 90 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta a tutti i Soci.
4. La Conferenza Mediterranea ha i seguenti compiti:
 - a) Esprimere i bisogni e le esperienze dei membri;
 - b) Discutere le strategie generali ed elaborare una serie di raccomandazioni di indirizzo per l'Assemblea Generale.

Art. 7

Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale è costituita da tre delegati per paese, nominati dai singoli Comitati Nazionali.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta ogni anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 30 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta a tutti i Soci.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea Generale deve essere tenuta entro sessanta giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione l'Assemblea Generale è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio eletto dallo stesso Comitato Nazionale. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
6. Ciascun delegato non può essere portatore di più di due deleghe. Le deleghe devono essere fatte per iscritto in duplice copia, una al membro che si vuole delegare e una al Presidente e devono essere convalidate all'inizio della seduta dell'Assemblea Generale.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo Articolo 20.
8. L'assemblea ha i seguenti compiti:
 - a) nominare i membri del Consiglio di Amministrazione su proposta dei Comitati Nazionali;
 - b) nominare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
 - c) approvare il programma di attività proposto dal Consiglio di Amministrazione;
 - d) approvare il bilancio preventivo;
 - e) approvare il bilancio consuntivo;
 - f) approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo Articolo 20;
 - g) stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci;
 - h) approvare appositi Regolamenti Interni per meglio disciplinare il funzionamento interno, sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;
 - i) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio di Amministrazione per motivi di urgenza;
 - j) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.

Art. 8
Comitati Nazionali

1. I Comitati Nazionali sono costituiti da tutti i soci effettivi con sede legale nello stesso paese mediterraneo.
2. I Comitati Nazionali sono organizzati e gestiti sulla base delle modalità definite da ciascun Comitato Nazionale.
3. I Comitati Nazionali hanno i seguenti compiti:
 - a) eleggere tre Delegati per l'Assemblea Generale, di cui uno membro del Consiglio di Amministrazione;
 - b) promuovere il dialogo e le attività nel territorio;
 - c) definire le modalità operative nazionali;
 - d) approvare i programmi di lavoro e la gestione finanziaria nazionale presentati dai Delegati Nazionali;
 - e) relazionare periodicamente al Consiglio di Amministrazione sulle attività svolte.

Art. 9
Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea Generale ed è composto da tutti i Delegati Nazionali dei Paesi Mediterranei rappresentati nell'Associazione. Ai lavori possono essere invitati, con solo parere consultivo, esperti esterni.
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni sei mesi. Sono riconosciute forme di lavoro e consultazione tramite tecnologie avanzate quali Internet, video Conferenze, o altro.
3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 30 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta a tutti i Consiglieri.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 20 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 30 giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
6. Il Consiglio di Amministrazione ha i seguenti compiti:
 - a) eleggere il Presidente;
 - b) eleggere due Vice-Presidenti;
 - c) eleggere un Tesoriere;
 - d) nominare un Segretario, anche al di fuori dei membri del Consiglio stesso;
 - e) eleggere altri due membri per il Comitato Esecutivo;
 - f) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
 - g) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
 - h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea Generale, promuovendone e coordinandone le attività;
 - i) accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
 - j) ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - k) nominare il componente del Collegio Arbitrale di spettanza dell'Associazione (come da successivo Art. 14).

Art. 10
Comitato Esecutivo

1. Il Comitato esecutivo è composto da:
 - a) Il Presidente;
 - b) I due Vice Presidenti;
 - c) Il Tesoriere;
 - d) Il Segretario;
 - e) due consiglieri.
2. Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi. Sono riconosciute forme di lavoro e consultazione tramite tecnologie avanzate quali Internet, video Conferenze, o altro.
3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 30 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta a tutti i membri.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 30 giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione il Comitato Esecutivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
6. Il Comitato Esecutivo ha i seguenti compiti:
 - a) coadiuvare il Presidente nella gestione delle attività associative,
 - b) predisporre le programmazioni da presentare al Consiglio di Amministrazione,
 - c) assumere e dimettere il personale,
 - d) valutare le nuove richieste a Socio da proporre al Consiglio di Amministrazione,
 - e) seguire i rapporti con i Comitati Nazionali,
 - f) animare il dibattito e la partecipazione dei Soci.

Art. 11
Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 15 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli: Art. 7 - comma 4, e Art. 9 - comma 4.
3. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
4. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente più anziano di età. In caso di impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio di Amministrazione, convocato senza indugio dal Vice Presidente, provvede alla nomina di un nuovo Presidente. Fino alla nuova nomina le funzioni di Presidente sono esercitate dal Vice Presidente più anziano di età.

Art. 12
Segretario

1. Il segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti :
 - a) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
 - b) provvede alla gestione della corrispondenza;

- c) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- d) in collaborazione con il Tesoriere, predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio di Amministrazione entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio di Amministrazione entro il mese di marzo.
- e) collabora con il Tesoriere alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- f) su mandato del Tesoriere, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato e del Consiglio di Amministrazione;
- g) è a capo del personale.

Art. 13

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente. I membri sono invitati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.
2. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile italiano.
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli Organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.
4. Il Collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

Art. 14

Collegio Arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio Arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'Appello di Roma il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Art. 15

Durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 16

Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - a) quote associative annuali e contributi dei soci;
 - b) contributi dei privati;
 - c) contributi degli Stati, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
 - d) contributi di organismi internazionali;

- e) donazioni e lasciti testamentari;
 - f) introiti derivanti da convenzioni;
 - g) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal Comitato Esecutivo.
 3. Ogni operazione finanziaria, al di sopra dei cinquemila Euro, è disposta con le firme congiunte di due persone a ciò delegate dal Comitato Esecutivo. Al di sotto dei cinquemila Euro è consentita l'operazione a una persona tra quelle a ciò delegate dal Comitato Esecutivo.

Art. 17

Quota sociale

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'Assemblea Generale. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 18

Bilancio e gestione amministrativa

1. Ogni anno devono essere presentati, a cura del Consiglio di Amministrazione, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio coincide con l'anno solare.
4. Il Tesoriere ha i seguenti compiti e funzioni:
 - a) sovrintendere al corretto funzionamento amministrativo dell'Associazione;
 - b) predisporre e/o monitorare la preparazione del bilancio consuntivo annuale, del piano di spesa relativo alla programmazione annuale e degli altri documenti amministrativi e finanziari da sottoporre al Comitato Esecutivo, al Consiglio e/o all'Assemblea Generale.

Art. 19

Cariche Sociali

1. Le cariche sociali sono gratuite, salvo rimborso delle spese sostenute dai componenti degli organi associativi che ne abbiano fornito apposita documentazione.
2. Per lo svolgimento di attività che richiedono l'espletamento di prestazioni continuative, con significativo impiego di tempo, il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire un emolumento adeguato all'attività prestata, oltre al rimborso spese.
3. Nell'assegnazione di tutte le cariche, a tutti i livelli, verrà prestata attenzione alla pari rappresentanza a livello geografico e di genere.

Art. 20

Modifiche allo statuto

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea Generale da uno degli organi o da almeno un quinto dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea Generale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Art. 21

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative italiane in materia.